

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020
Reg.(UE) 2021/725**

**I controlli alternativi e l'utilizzo delle nuove
tecnologie nel periodo del Covid-19**

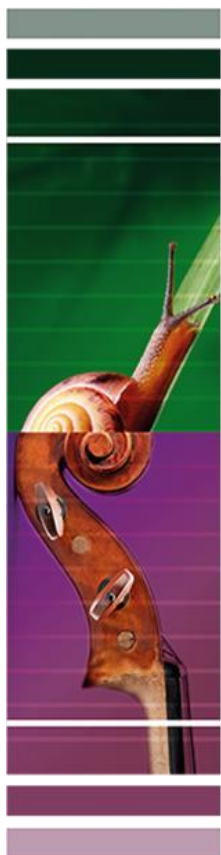
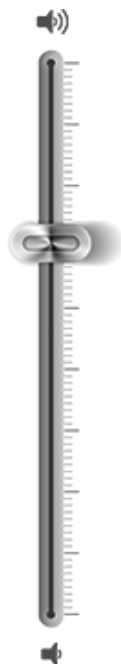
Webinar 20 dicembre 2021



COVID-19

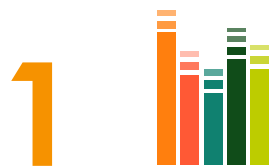
Le restrizioni alla movimentazione hanno continuato a creare difficoltà di ordine amministrativo per la pianificazione e l'esecuzione dei controlli in loco nel numero e nei tempi richiesti che hanno rischiato di ritardare l'esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti.

Gli agricoltori, esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia, incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Con queste modifiche si è cercato di rispondere a tali difficoltà.



Tempistica e numero controlli in loco

- Misure a superficie (PD e SR)
- Misure connesse ad animali
- Interventi di settore
- Misure sviluppo rurale non SIGC
- Condizionalità



OCM SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Reg. (UE) 2017/892

Si deroga per il 2021:

- Alla percentuale dei controlli in loco, limitata al 10% dell'importo totale richiesto
- Alla norma di una visita ogni tre anni all'Organizzazione di produttori che attua un programma operativo
- Alla norma della visita alle aziende individuali associate

Controlli con metodi alternativi per operazioni di ritiro, raccolta verde o mancata raccolta



OCM SETTORE VITIVINICOLO

Reg. (UE) 2016/1150 e Reg. (UE) 2016/274

Controlli sistematici per ristrutturazione e riconversione, vendemmia verde, investimenti e innovazione

Le superfici che beneficiano di un sostegno per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni



Controlli sostituiti da fotografie datate, sorveglianza con droni, controlli amministrativi o videochiamate con i beneficiari. Vendemmia verde entro 15 settembre 2021

Se nel periodo della vendemmia 2021 non è possibile prelevare il numero stabilito di campioni di uve fresche e si svolgono controlli in loco su un campione limitato al 3% dei viticoltori individuati nello schedario



OCM SETTORE OLIO DI OLIVA

Reg. (UE) 2015/1240

Se l'Organismo pagatore non è in condizione di effettuare i controlli fisici sui prodotti immagazzinati, è possibile sostituire completamente i controlli in loco con l'uso di prove pertinenti (foto geolocalizzate o altre prove in formato elettronico).



OCM SETTORE APISTICO

Reg. (UE) 2015/1368

Si può derogare alla percentuale di controlli in loco del 5% dei richiedenti l'aiuto, a condizione di sostituire i controlli in loco con controlli alternativi (fotografie, videochiamate con gli apicoltori, altri mezzi).



5



SVILUPPO RURALE

Articolo 48, paragrafo 5

I controlli amministrativi sulle **operazioni connesse a investimenti** comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

In deroga all'articolo 48, paragrafo 5, dal regolamento (UE) n. 809/2014 se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, essi possono decidere, per i controlli da effettuare rispettivamente per l'anno di domanda 2021 o l'anno civile 2021, di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste dal regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di orto-immagini aeree o satellitari o l'utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente.

Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, **gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.**



SVILUPPO RURALE

Articoli 50, 60

La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad **almeno il 5 %** della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal FEASR, dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi (Articolo 50 paragrafo 1).

In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2 terzo comma (**LEADER**), se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti:

- a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione;
- b) nell'anno civile 2021, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda **almeno il 3 %** della spesa di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.

I risultati dei controlli effettuati conformemente al primo comma, lettera b), non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno civile ai fini dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 in conformità all'articolo 50, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno civile 2022.



SVILUPPO RURALE

Articolo 52 Paragrafo 2

I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, **almeno l'1 % della spesa FEASR** per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR (Articolo 52 Paragrafo 2).

In deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di **effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all'anno civile 2021, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % (invece dell'1%) della spesa FEASR per le operazioni di investimento** al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o descritti nel programma di sviluppo rurale.



CONDIZIONALITA'

Articolo 68, paragrafo 1

In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, possono decidere di effettuare tali controlli in relazione all'anno di domanda 2021 **su almeno lo 0,5 % (invece dell'1%) del numero totale di beneficiari indicati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013** di cui l'autorità di controllo competente è responsabile.

I risultati dei controlli effettuati non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda per l'articolo 68, paragrafo 4.

Tuttavia, l'aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell'anno di domanda 2021 in conformità all'articolo 68, paragrafo 4, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell'anno di domanda 2022.



“ *C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una tecnologia diventano per tutti. H. Ford*

”

